

Nuova formazione iniziale docenti e TFA abilitante

Indicazioni generali e risposte a quesiti sulla fase transitoria del tirocinio formativo attivo a fini abilitanti secondo le disposizioni del

DECRETO 10 settembre 2010 , n. 249

Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014)

DATA INIZIO DEL TFA IN REGIME TRANSITORIO

Le date di inizio delle selezioni per l'accesso al TFA transitorio che stanno circolando sono del tutto indicative. Per poter identificare tempi di attivazione dei corsi e le sedi universitarie che li avvieranno occorre attendere l'emanazione del Bando relativo al TFA. Si deve considerare inoltre che le singole università non sono obbligate né ad attivare i TFA, né a farlo per tutte le classi di concorso.

Il Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti, appena registrato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il 15 febbraio 2011; soltanto dopo tale data sarà possibile conoscere con esattezza:

- la data di avvio della selezione (test nazionale),
- le modalità di iscrizione e la scadenza delle domande,
- le classi di concorso per le quali saranno attivati i TFA transitori e i relativi numeri di posti disponibili,
- le università che istituiranno i percorsi.

Col bando per le selezioni dovranno anche essere esplicitati i contenuti del test e sarà quindi possibile individuare i testi di riferimento per la preparazione.

Al termine delle prove per l'accesso al TFA, per coloro che, pur avendo superato i tre livelli di selezione, non entrano a far parte del numero programmato di aspiranti all'abilitazione per l'anno di riferimento, il Regolamento non prevede alcuna graduatoria utile per l'accesso senza selezione ai bandi degli anni successivi.

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA SELEZIONE

La norma di riferimento per i già laureati ai fini dell'accesso al TFA abilitante è costituita dall'Allegato al DM n. 22/2005, che per ciascuna classe di concorso stabilisce i CFU necessari per accedere gli insegnamenti relativi (cfr art. 15, comma 1, del Regolamento sulla formazione

iniziale dei docenti). Qualora, dopo opportuna verifica, risultassero effettivamente mancare alcuni crediti tra quelli indispensabili ai sensi del citato DM n. 22/05, non risulta che il Regolamento ne impedisca l'acquisizione. Stando, però, alla lettera dell'art. 15, comma 1, detti crediti dovrebbero risultare acquisiti al momento della entrata in vigore del Regolamento medesimo (15 febbraio 2011). Infatti, detto comma afferma che *"Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10:*

*a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei **requisiti** previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario...".* Pertanto, ai fini dell'accesso al primo TFA che verrà bandito gli aspiranti dovranno essere in possesso dei crediti in questione. Per i bandi successivi il MIUR dovrebbe fornire indicazioni specifiche.

I requisiti (CFU) indicati, invece, nelle Tabelle allegate al Regolamento riguardano esclusivamente le nuove lauree magistrali per l'insegnamento e non coloro che sono già in possesso di laurea o coloro che hanno iniziato nel corrente Anno Accademico la frequenza delle lauree specialistiche utili per l'insegnamento.

Anche per i laureati di vecchio ordinamento non abilitati, in possesso degli specifici requisiti per l'insegnamento, il percorso necessario per conseguire l'abilitazione è quello del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) transitorio. Il sopra citato DM 22/05 stabilisce criteri e vincoli per l'accesso all'insegnamento dei laureati nelle nuove lauree specialistiche istituite dopo la riforma universitaria, ma non si sostituisce bensì integra il DM n. 39/1998 relativo ai titoli di accesso all'insegnamento per ciascuna classe di concorso secondo il vecchio ordinamento; è quanto afferma la Nota n. 149 del 10 febbraio 2005 con cui è stato emanato lo stesso DM 22/05. Pertanto, l'accesso alle prove di selezione per il TFA transitorio a fini abilitanti è consentito anche ai laureati di vecchio ordinamento, purché in possesso dei requisiti stabiliti, per ciascuna classe di concorso, con il DM n. 39/1998 tuttora vigente.

Nulla è innovato rispetto alle graduatorie d'istituto di III fascia dei non abilitati, per le quali continuano a valere le disposizioni attuali (*crf* art. 15, comma 3).

Il Regolamento non esclude per coloro che sono già in possesso di abilitazione all'insegnamento la possibilità di conseguire un'altra; anche per costoro valgono modalità ed analitico del percorso stabiliti all'art. 15 del Regolamento.

Per accedere alla selezione per il TFA transitorio, coloro che rientrano nelle categorie di cui al comma 1 dell'art. 15 del Regolamento non devono essere formalmente in possesso della certificazione del livello B2 nella conoscenza della lingua inglese. Detta certificazione dovrà invece essere conseguita durante il corso di laurea specifica da coloro che inizieranno i nuovi percorsi specialistici per l'insegnamento.

Coloro i quali, in possesso della laurea triennale, si sono iscritti nel corrente anno accademico ad una laurea specialistica o magistrale, rientrano nelle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1 - lett. b), del Regolamento. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dovranno frequentare un Tirocinio Formativo Attivo (TFA) della durata di un anno accademico.

ISCRIZIONE A PIU' CORSI

DOMANDE

Ci è parso di capire che con il nuovo regolamento ci si potrà abilitare in settori molto ristretti, diversamente che con la Siss che permetteva di avere più abilitazioni (ad esempio ci si poteva abilitare a insegnare sia nella scuola secondaria di primo grado che di secondo grado). Sarà davvero così? Non si rischia di ingabbiare per sempre un insegnante in un settore troppo ristretto? Ci sembra strano che chi si abilita ad insegnare una materia nel liceo non possa farlo anche in un istituto tecnico. A questo punto chi volesse abilitarsi a insegnare sia nella scuola secondaria di primo grado che di secondo dovrebbe fare due TFA, cosa che nessuno farà mai. Ma, avendo in mente chi ha già intrapreso la strada dell'insegnamento riteniamo sia difficile compiere una scelta definitiva così presto senza avere un'idea concreta di cosa significa

insegnare (per esempio nella scuola secondaria di primo grado), poiché spesso l'esperienza fa cambiare idea.

RISPOSTE

Il Regolamento consentirà l'abilitazione per una sola classe di concorso alla volta. Se uno sceglie di insegnare una data disciplina in un determinato grado di scuola – dice la Relazione illustrativa del Regolamento – deve approfondire contenuti e metodi dell'insegnamento specifico; è questa la giustificazione per la separazione dei percorsi per i medesimi insegnamenti nei due gradi della scuola secondaria (medie e superiori). **Un'attenta lettura delle disposizioni non chiarisce però quale possa essere la procedura per conseguire una eventuale seconda abilitazione** (se non quella, scontata ma ben poco pratica e appetibile, di fare nuovamente lo specifico corso di laurea magistrale).

La normativa riguardante il personale insegnante di ruolo prevede oggi la possibilità di effettuare passaggi di cattedra, sia all'interno di uno stesso grado di scuola, sia tra gradi e ordini diversi. La condizione, oltre alla reale disponibilità del posto per l'insegnamento desiderato, è solo quella di essere in possesso della specifica abilitazione. In passato, quando si sono verificate condizioni di esubero del personale docente in un dato ruolo o di cambiamento/soppressione di classi di concorso, l'Amministrazione è spesso intervenuta con "ricconversioni" abilitanti su altre classi di concorso; non è detto che ciò non possa avvenire anche in futuro, anche se le modalità sin qui seguite nella pratica non sono certo condivisibili.

TEMPI E LUOGHI DEL TFA

DOMANDE

Avendo già un contratto a tempo determinato perché laureata ma non abilitata cosa succede se non si supera il test di ammissione per il TFA previsto?

La scuola ha comunque possibilità di mantenermi come assunta a tempo determinato all'interno del suo corpo docente?

Cosa succede se superato il test di ammissione al TFA la scuola presso la quale insegno non è una di quelle indicate dal Ministero per frequentare TFA?

RISPOSTE

La risposta alla prima domanda è affermativa: il contratto di lavoro (anche come non abilitato) non è condizionato dal TFA, ma rinvia a norme di altro tipo. Il contratto non può essere rescisso per una mancata ammissione al corso per l'abilitazione.

Qualora si fosse ammessi al tirocinio, il servizio d'insegnamento durante l'espletamento del TFA nel periodo transitorio è previsto e riconosciuto sullo stesso posto di lavoro; anche in deroga alle disposizioni relative all'accreditamento delle scuole. In tal caso, la sede di servizio diventa quindi anche sede del tirocinio, a patto che la disciplina insegnata sia quella per la quale si vuole conseguire l'abilitazione. Infatti, l'art. 15 del Regolamento, al comma 13 (ultimo periodo), stabilisce che coloro i quali al momento di essere ammessi alla frequenza del TFA stiano svolgendo attività di insegnamento nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie), possono svolgere il tirocinio nella scuola dove sono impiegati.

I criteri per l'accredito delle scuole ai fini del TFA non sono ancora stati emanati; non è comunque prevista alcuna distinzione tra scuole statali e paritarie.

GRADUATORIE

DOMANDE

Sono una laureanda: nel caso non facessi in tempo a sostenere la prova per il TFA sarebbe possibile l'inserimento nelle graduatorie provvisorie per le supplenze? Era circolata la voce di una loro apertura quest'anno; la voce è confermata? Nel caso fosse vero, quanto rimangono aperte e per quante classi di concorso è possibile iscriversi? Può servire a qualcosa mandare il CV alle scuole pubbliche per fare delle supplenze o non li considerano minimamente?

RISPOSTE

L'inserimento nelle graduatorie dei non abilitati per le supplenze temporanee è possibile in qualunque momento, ma solo presso le singole scuole; naturalmente, l'inserimento è disposto in fondo alla graduatoria di III fascia di istituto, indipendentemente dal punteggio posseduto, se non è richiesto entro i termini periodicamente stabiliti dalla norma.

Le graduatorie di III fascia (non abilitati) per le supplenze sono biennali e quindi quest'anno dovrebbero essere riaperte a breve per la presentazione delle domande di aggiornamento dei punteggi e nuovi inserimenti; per la tempistica esatta e le diverse modalità di iscrizione (anche quella in attesa del perfezionamento del titolo) occorre attendere l'emanazione dell'apposita Ordinanza Ministeriale. In genere, tra emanazione dell'OM e scadenza dei termini per la presentazione delle domande non passa più di un mese.

La normativa vigente stabilisce che l'aspirante può iscriversi a tutte le graduatorie cui il titolo di laurea dà accesso in base al DM n. 22/2005 e al DM Miur del 26 luglio 2007.

Coloro che sono in possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle prove d'ingresso per il TFA, conservano il diritto all'inserimento nelle graduatorie d'istituto di III fascia dei non abilitati.

Per cui, conseguita la laurea, potrà inviare la sua richiesta alle scuole ove sono presenti gli insegnamenti corrispondenti alla classe di concorso cui può accedere con il titolo di studio posseduto.

Le scuole statali, per gli insegnamenti curricolari, possono prendere in considerazione solo le domande di inserimento in graduatoria d'istituto redatte sugli appositi moduli nazionali allegati all'Ordinanza. Il CV può essere preso in considerazione dalla scuola solo per eventuali incarichi in progetti o insegnamenti aggiuntivi (non curricolari).

ACQUISIZIONE DI CFU NECESSARI PER L'INSEGNAMENTO

DOMANDE

Cosa vuol dire che, per coloro che non hanno acquisito i requisiti Ssis e hanno già cominciato il biennio magistrale prima dell'entrata in funzione dei nuovi bienni formativi, non è prevista la possibilità di integrare i CFU mancanti dopo essersi laureati? Perché non è più possibile integrare i CFU acquisiti con la laurea con esami pagati da esterno? E' comunque possibile fare esami fuori piano mentre si è iscritti? Conterà la valutazione acquisita? (...)

RISPOSTE

Non risulta che il Regolamento, in alcun articolo, vieti l'acquisizione di altri CFU rispetto a quelli già conseguiti nel proprio piano di studio. Né, d'altro canto, un semplice Regolamento potrebbe modificare, anche solo parzialmente, norme generali cui le Università si debbono attenere nella loro attività. Infatti, la norma generale stabilisce che:

- 1) il piano degli studi personale può essere modificato durante gli anni di corso, salvo diverso avviso del Consiglio di Corso di Laurea;
- 2) in linea di massima, non è possibile introdurre nel proprio curriculum CFU non previsti dalla Facoltà per quel determinato corso di laurea, in

quanto è fatto divieto di iscrizione contemporanea a più corsi diversamente qualificati;

- 3) l'acquisizione di CFU di altro Corso di Laurea è possibile come singolo esame da esterno, ma solo successivamente al conseguimento della prima laurea.

Per suo conto, il Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti, a proposito di TFA transitorio, distingue casi diversi.

Per i già laureati prevede espressamente il diritto a conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado, tramite *"il solo tirocinio formativo attivo"* per coloro che *"alla data di entrata in vigore"* del Regolamento *"sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22"*.

La normativa relativa alle SSIS consentiva l'acquisizione dei CFU mancanti da parte dall'aspirante prima dell'emissione del bando di concorso per l'ammissione ai percorsi; i corsi per i CFU mancanti potevano essere frequentati "esternamente", ovvero come singoli corsi sganciati da un percorso di laurea specifico. Questa norma non è stata cancellata, in quanto le SSIS sono solo state sospese come attuazione e ora saranno sostituite dalle lauree magistrali per l'insegnamento e dal TFA (a regime). La combinazione delle due normative ha consentito e consente ancora, durante questo periodo di sospensione, il conseguimento dei CFU mancanti.

Si potrebbero tuttavia chiamare in causa, a voler considerare la interpretazione più restrittiva del Regolamento, questioni temporali: in questo senso, se al momento dell'entrata in vigore del Regolamento l'aspirante non ha conseguito i CFU mancanti, non dovrebbe poter accedere al TFA.

Il condizionale, però, qui è d'obbligo in quanto tale disposizione produrrebbe una chiara disparità di trattamento. Per esempio, coloro i quali si sono laureati a novembre 2010 o si laureeranno nella sessione di febbraio 2011 e non sono in possesso dei CFU richiesti dal DM 22/05, non potranno fare in tempo a conseguirli prima dell'entrata in vigore del Regolamento. Qualora la disposizione fosse applicata alla lettera, costoro sarebbero di fatto esclusi dall'accesso al TFA di cui all'art. 15. In questo modo si verificherebbe una discriminazione (a danno soprattutto dei più giovani), nei fatti precludendo l'insegnamento ad una intera generazione che ha la sola "colpa" di essere entrata in università in un periodo di vacanza normativa in materia di abilitazione all'insegnamento e assenza di qualunque certezza in merito ai relativi piani di studio. È pertanto auspicabile che su questo aspetto si intervenga quanto prima, anche al fine di evitare ricorsi giurisdizionali che condurrebbero ad ulteriori ritardi nell'attuazione del Regolamento. Una via percorribile potrebbe essere quella di intervenire nella fase attuativa del Regolamento, ad esempio fornendo le opportune interpretazioni per la fase transitoria.

Altra categoria di ammissibili alla selezione per il TFA transitorio è elencata come quella cui appartengono *"coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l'anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui sopra"*; dicitura un po' vaga, che però dovrebbe

salvaguardare quanti sono già iscritti ad una laurea specialistica o magistrale nel corrente anno accademico.

DOMANDE

a) Molte persone fanno esami da esterni semplicemente perché i loro corsi di laurea, non essendo stati pensati fino ad ora per essere specificatamente formativi all'insegnamento, non permettevano loro di acquisire CFU sufficienti. Senz'altro vogliono insegnare, ma non potendo acquisire i CFU durante il percorso accademico, si riservano di farlo da esterni. Impedire questa possibilità a chi (come gli studenti attualmente iscritti alla magistrale) non ha nessuna colpa del fatto che i criteri con cui è stato costruito il suo corso di laurea non rispondano a quelli necessari ad accedere al TFA equivale ad un atto discriminatorio nei confronti delle aspettative di molti giovani studenti.

b) Il metodo proposto, d'altro canto, non garantisce per nulla il fenomeno, già visto con le Ssis, di studenti cui bastano i CFU per ottenere i requisiti minimi, senza che la valutazione dell'esame svolto incida minimamente. In altre parole, chi farà esami fuori piano tenderà, a maggior ragione, ad accontentarsi del 18, dovendo già far fronte al grave impegno di allungare i tempi di laurea per ottenere i CFU necessari all'accesso al TFA.

L'alternativa sarebbe inserire la valutazione di questi esami come fattore decisivo e non più ininfluyente, ma questo significa, ancora una volta, cambiare le regole del gioco a gioco iniziato, costringendo molti studenti che già impiegano più di due anni a laurearsi, ad andare pesantemente fuori corso, e questo è da ritenersi inaccettabile. (...)

RISPOSTE

Quanto affermato nei punti a) e b) è corretto dal punto di vista della normativa vigente per quanto attiene ai percorsi universitari, e pienamente condivisibile per quanto riguarda le valutazioni sui vecchi corsi SSIS.

La proposta sulla valutazione degli esami specifici sostenuti è già contemplata nei nuovi curricula formativi della laurea magistrale per l'insegnamento, **non può essere però presa in considerazione per coloro che sono già in possesso della laurea, in quanto per loro i titoli di accesso richiesti sono quelli riferiti alle SSIS**. Rispetto a questi, i laureati di questi ultimi anni indirizzati all'insegnamento hanno sostanzialmente costruito il loro piano di studi. Anche volendo, poi, il Regolamento non può più essere emendato, pena il dover quanto meno riprendere daccapo l'iter legislativo appena concluso.

Altra cosa saranno le nuove lauree magistrali per l'insegnamento, ancora da dettagliare operativamente; su questo le università, pur dovendo rispettare i contenuti delle tabelle allegate al Regolamento quanto alle attività formative dei Corsi, avranno una loro specifica parte, non certo secondaria.

DOMANDE

Il regolamento è retroattivo? Chi si è da poco laureato e sta iniziando a fare esami per completare la propria abilitazione secondo le tabelle della Ssis deve continuare o sta facendo lavoro inutile?

RISPOSTE

Nessun regolamento può essere retroattivo; del resto, lo stesso articolo n. 15 relativo al TFA transitorio non prevede minimamente il blocco dell'acquisizione dei CFU necessari per l'insegnamento; dice solo che quei crediti debbono essere in possesso dell'aspirante al momento dell'entrata in vigore del Regolamento. Chi "*sta iniziando a fare esami*" per acquisirli è bene che, se materialmente possibile, cerchi di concludere in fretta il percorso – prima della entrata in vigore del Regolamento – in modo da cautelarsi rispetto all'ipotesi restrittiva per l'ammissione al TFA.

È auspicabile che, come avviene solitamente nei bandi nazionali, il MIUR preveda la possibilità di perfezionare le domande, con la certificazione dei CFU richiesti e non ancora posseduti, stabilendo un termine temporale per il loro conseguimento entro

l'espletamento del concorso. Per coloro che, pur in possesso della laurea specifica non hanno i CFU necessari per l'insegnamento, occorrerà procedere per altre vie.

DOMANDE

Ogni quanto verranno svolti i test per l'ingresso alla laurea magistrale formativa? Qualcuno vocifera che siano annuali anch'essi (magari a luglio o a settembre). La cosa, nel caso in cui si rivelasse vera, bloccherebbe per mesi tutte quelle persone che si dovessero laureare alla triennale in sessioni diverse da quelle di giugno-luglio (es. dicembre o marzo), o peggio, porterebbe come logica conseguenza un'unica sessione di laurea estiva. Crediamo vivamente che quella sopra esposta sia solo una cattiva notizia e non abbia veramente percorso la mente di chi sta portando avanti il regolamento.

RISPOSTE

La norma generale relativa ai corsi universitari stabilisce che i **test di ammissione precedano l'avvio di ogni nuovo anno accademico, quindi siano annuali**. Naturalmente le università, nella loro autonomia, in deroga alla norma generale possono decidere di accogliere iscrizioni tardive, regolamentandone opportunamente l'accesso. Resta il fatto che il regolamento stabilisce il numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea magistrale per l'insegnamento, calcolato annualmente in base alle previsioni di posti effettivamente disponibili; soprattutto per evitare di alimentare ulteriormente la piaga del precariato.

DOMANDA

Ci è stato inoltre assicurato che la media d'età dei professori oggi è di circa di 50 anni, e dunque prima di 10-15 anni non è da prevedersi un aumento delle cattedre.

RISPOSTA

Alcuni dati di carattere strutturale sulla professione docente in Italia, con le relative fonti:

- Nei prossimi dieci anni almeno 300.000 insegnanti italiani andranno in pensione, circa 100.000 in più di quanti hanno lasciato l'insegnamento nel decennio trascorso. Questo deciso incremento delle uscite 'fisiologiche' dalla scuola in Italia è dovuto all'elevata età media del corpo docente, che in particolare nella fascia compresa fra i 50 e i 57 anni conta in ciascuna leva fra le 30.000 e le 36.000 unità. (Fonte: Fondazione Agnelli).
- Esodo entro il 2013. Il 50% dei «prof» ha più di 50 anni, gli aspiranti ne hanno già 39. Il nostro personale è il più anziano di tutta Europa: soltanto il 4% ha meno di 30 anni, contro una media Ue di 12,8. (Fonte: Sole 24Ore).
- I docenti non abilitati in attesa dell'avvio di un percorso abilitante sono circa 200mila.

Di questi dati, ad ogni modo, trattano anche i siti specializzati sulla scuola e i sindacati (almeno quelli di tradizione riformista che non giocano sui numeri).

N.B.

Per approfondire ulteriormente le varie questioni preferiamo, vista la pubblicazione del Regolamento in GU e in attesa della fase applicativa, la modalità dell'incontro diretto, in cui sia possibile un confronto ad ampio raggio. Vi terremo informati in proposito.

Vi invitiamo anche a consultare il sito di Diesse: www.diesse.org.

SEDE NAZIONALE

Viale Lunigiana 24, 20125 Milano - Tel. 02 67020055 - Fax 02 67073084 - e-mail: segreteria@diesse.org - www.diesse.org